

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Società di capitali non operative - Accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione previsto dall'art. 40 Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120.

Riferimenti normativi	<p>Codice civile Legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 07/12/1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni Art. 40 D.L. 16/07/2020, n.76 convertito con legge 11/09/2020, n. 120</p>
Competenza	<p>Ordine di servizio del Segretario Generale n. 2/2020 del 28.02.2020 di assegnazione del personale alle nuove U.O. di competenza; Ordine di servizio del Segretario Generale n. 37 del 12/06/2020 di adozione dell'atto organizzativo relativo ai procedimenti amministrativi di competenza, ai nominativi dei dipendenti responsabili titolari e sostituti dei procedimenti ed ai termini di conclusione del procedimento; Deliberazione di Giunta camerale n. 2023000037 del 24.02.2023 con cui è stata ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente a valere dal 01.04.2023; Deliberazione di Giunta camerale n. 2023000036 del 24.02.2023 di nomina della dottoressa Cristiana Basso quale Conservatore del Registro delle Imprese dal 03/04/2023 come rettificato con Determinazione Presidenziale n. 2023000022 del 29.03.2023 ratificata con deliberazione di Giunta Camerale n. 2023000061 del 13.04.2023</p>
Istruttoria	<p>Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali disponendo che <i>"è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"</i>;</p> <p>Richiamata la determinazione del Conservatore n. 2023000036 del 30/06/2023 con la quale, valutata la complessità del procedimento di cancellazione di cui al secondo comma all'art.40, si è inteso regolamentarne le attività con le indicazioni prescrittive del medesimo articolo 40, fornendo indicazioni all'Ufficio;</p> <p>Considerato che al fine di favorire le operazioni di cancellazione d'ufficio il sistema camerale può procedere all'estrazione di elenchi di imprese con criteri confacenti alle disposizioni normative e che l'ufficio ha provveduto ad estrarre due elenchi, uno per il territorio dell'ex provincia di Pordenone (207) e uno per il territorio dell'ex provincia di Udine (755), di imprese che hanno omesso il deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, per le quali permane l'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire e per le quali risulta omessa l'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;</p> <p>Tenuto conto che l'Ufficio, in ossequio a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 40, ha provveduto a verificare con gli Enti competenti la titolarità di beni iscritti in pubblici registri, compresa la verifica della titolarità di quote di società a responsabilità limitata in forza di una ulteriore elaborazione richiesta ad Infocamere Scpa e che gli esiti delle verifiche hanno portato prudenzialmente ad escludere dagli elenchi di lavorazione:</p>



	<p>- le società risultate intestatarie di terreni o fabbricati (fonte Agenzia delle Entrate - Sister);</p> <p>- le società risultate intestatarie di beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)(fonte ACI);</p> <p>mentre l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha riscontrato che nessuna società risulta proprietaria di aeromobili, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha dato evidenza della titolarità di imbarcazioni da diporto.</p> <p>Considerato che, sulla base di una ulteriore elaborazione richiesta ad Infocamere, è stato possibile accertare la partecipazione di dette imprese in società a responsabilità limitata e che per i pochi casi riscontrati anche queste ultime risultano presenti negli elenchi delle società assoggettate e/o potenzialmente assoggettabili alla procedura di cui all'articolo 40, e pertanto le situazioni di commistione nel capitale sociale non recano pregiudizio all'operazione di cancellazione d'ufficio delle società, anzi evidenziano ulteriormente l'inesistenza di fatto delle stesse;</p> <p>L'ufficio ha verificato inoltre la partiva IVA delle società estratte riscontrando posizioni aperte e cessate ritenendo tuttavia di mantenere in elenco anche posizioni con partita IVA aperta, tenuto conto che questo stato non è di impedimento alla cancellazione;</p> <p>Considerato che per effetto dell'attività istruttoria svolta restano n.187 società procedibili dell'ex territorio della provincia di Pordenone e n. 656 società procedibili dell'ex territorio della provincia di Udine di cui agli allegati elenchi per le quali sussistono le condizioni per accertare d'ufficio la causa di scioglimento senza liquidazione per la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese;</p> <p>Rilevato che la norma <i>de quo</i> si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;</p> <p>Inteso con il presente provvedimento accertare la causa di scioglimento senza liquidazione nei confronti delle società di cui agli allegati elenchi e ricordato che lo stato di scioglimento produce effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese e che la stessa verrà eseguita con modalità massiva da Infocamere;</p> <p>Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con la comunicazione della avvenuta iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della presente determinazione di accertamento d'ufficio della causa di scioglimento senza liquidazione e che tale comunicazione consisterà nella pubblicazione all' Albo <i>online</i> della Camera di Commercio di apposito provvedimento di presa d'atto dell'avvenuta iscrizione dello scioglimento, nonché nell'invio all'indirizzo del domicilio digitale dell'impresa, se presente ed attivo.</p>
Responsabilità del procedimento	Dott.ssa Cristiana Basso, Conservatore del Registro delle Imprese
Motivazioni	Con lo scopo di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, in ossequio alla previsione dell'articolo 40 del D.L.76/2020, convertito con legge 120/2020, che attribuisce al Conservatore non solo la competenza della fase di avvio del procedimento ma anche del provvedimento di cancellazione a seguito del trasferimento della relativa competenza dal Giudice del Registro delle Imprese, si ritiene di dover procedere ad accertare nei confronti delle società di cui agli allegati elenchi per il territorio dell'ex provincia di Pordenone e per quello dell'ex provincia di Udine la causa di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla successiva cancellazione dal Registro.
Decisione	Il Conservatore del Registro delle Imprese dispone: <ul style="list-style-type: none">● di accertare la causa di scioglimento senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art. 40 D.L. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020 nei confronti delle società di cui agli allegati Elenchi: Allegato A "Elenco delle società del territorio della ex provincia di



	<p>Pordenone - provvedimento di accertamento della causa di scioglimento di società di capitali – articolo 40 comma 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 " e Allegato B "Elenco delle società del territorio della ex provincia di Udine - provvedimento di accertamento della causa di scioglimento di società di capitali – articolo 40 comma 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020";</p> <ul style="list-style-type: none">• di iscrivere la presente determinazione nelle visure delle società coinvolte con modalità massiva tramite Infocamere.
Decorrenza	Dalla data di emissione del presente provvedimento
Avvertenze	Nessuna
Allegati	<p>Allegato A "Elenco delle società del territorio della ex provincia di Pordenone - provvedimento di accertamento della causa di scioglimento di società di capitali – articolo 40 comma 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ";</p> <p>Allegato B "Elenco delle società del territorio della ex provincia di Udine - provvedimento di accertamento della causa di scioglimento di società di capitali – articolo 40 comma 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020".</p>

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Cristiana Basso